



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 37 DEL 30/05/2024

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DELLA SOMMITÀ DESTRA ARGINALE DEL FIUME SERRAGLIO ADIBITA A PISTA CICLO PEDONALE TRA IL PONTE DI VIA BALDANA E LA RAMPA DI DISCESA DALLA STESSA PISTA POSTA IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PAMPAGNINA, DAL 31/05/2024 AL 30/06/2024 |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la richiesta pervenuta in data 29/05/2024 con prot.7368 dal Responsabile Opere Idrauliche Ufficio 1 della Regione Veneto, Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, in nome e per conto della MAR.TE Srl, con sede Venezia, Banchina dell'Azoto n. 15, P. IVA 1257340255, tendente ad ottenere la chiusura al transito della sommità dell'argine del fiume Serraglio, in destra idraulica, utilizzata come pista ciclopedonale, nel tratto compreso tra il ponte di Via Baldana e la rampa di discesa dalla stessa pista posta in prossimità del campo sportivo di via Pampagnina, per lavori urgenti di ripristino della scarpata arginale del fiume Serraglio, appaltati dalla Regione Veneto, da eseguirsi dal 30/05/2024, per 30 giorni;

RITENUTO che per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessaria, la chiusura del tratto della pista ciclopedonale suindicata interessata dai lavori suindicati;

VISTO che la richiesta di emissione ordinanza viabilistica è pervenuta a meno di 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta d'inizio lavori, pertanto nell'impossibilità di garantire l'emissione nei tempi richiesti;

CONSIDERATO per le motivazioni suddette di traslare l'intervallo di esecuzione lavori di 30 giorni, rispetto a quanto richiesto, nel periodo compreso tra il 31/05/2024 al 30/06/2024;

VERIFICATO che le aree in oggetto ricadono su viabilità di competenza comunale;

VISTI l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, n.285 e il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

VISTA la Legge 241/90;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico n. 58 del 22/12/2023 di nomina di Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio-Manutenzioni- Ecologia- Protezione Civile;

ORDINA

- che dal giorno **VENERDI' 31/05/2024 a DOMENICA 30/06/2024, dalle 00:00 alle 24:00**, per 30 giorni, limitatamente al periodo di effettiva esecuzione dei lavori e/o intransitabilità del tratto, sia istituita **la chiusura al transito della sommità dell'argine del fiume Serraglio, in destra idraulica, utilizzata come pista ciclopedonale**, nel tratto compreso tra il ponte di Via Baldana e la rampa di discesa dalla stessa pista posta in prossimità del campo sportivo di via Pampagnina, per le motivazioni di cui al preambolo;
- Sia collocata **la necessaria segnaletica stradale temporanea**, la quale dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada, a cura e spese della Ditta richiedente suindicata, esecutrice dei lavori, in particolare:
 - dovrà essere segnalato il cantiere con apposita cartellonistica stradale;
 - dovrà essere segnalato con appositi cartelli di "deviazione", nei vari punti di cambio di direzione, il percorso ciclopedonale alternativo al tratto interrotto per lavori (Via Baldana – Via Milano – Via Benedetto Marcello, Vicolo Modena, Via Giacomo Puccini, Via Pampagnina);**



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- il cantiere dovrà rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Che la segnaletica temporanea sia installata **almeno 48 ore prima** dell'inizio della limitazione e dovrà riportare la data e l'orario di inizio e fine del divieto nonché la causale della temporanea regolamentazione. Dovrà essere data altresì immediata comunicazione dell'avvenuto posizionamento al Settore Lavori Pubblici del Comune di Fiesso D'Artico;

DISPONE

- A. Che la circolazione ciclopedonale venga ripristinata normalmente nel caso in cui i lavori dovessero terminare prima della scadenza dell'efficacia del presente provvedimento;
- B. Che essendo la responsabilità di detti lavori in capo alla Ditta MAR.TE Srl, il Comune non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione; conseguentemente il richiedente si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale dell'area da parte del richiedente stesso;
- C. Che copia del presente provvedimento sia trasmessa, in via telematica, per gli adempimenti di competenza a:
- MAR.TE Srl;
 - REGIONE VENETO *Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, Unità Organizzativa Genio Civile Venezia;*
 - Comando di Polizia Locale – Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;
 - Comando Stazione Carabinieri di Stra;

DA' ATTO

- Che tutti gli utenti della strada sono obbligati al rispetto dei segnali apposti con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
- Che gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nel presente provvedimento;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto ovvero effettuare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Comunale;
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del DLgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n.495/92.
- Dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n 241/90 e art. 7 del D.P.R. n 62/2013;
- Che il presente atto viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo pretorio on line del Comune di Fiesso d'Artico in adempimento a quanto sancito dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012 nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti” del sito web dell'Ente.
- **Il provvedimento annulla e sostituisce la precedente determina dirigenziale n. 36 del 30/05/2024;**

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PIVA MARIA GIOVANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale